



*Studio Commerciale e Tributario Masciotti*

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 14/05/2018

**Spett.le Cliente**

***Studio Tributario - Commerciale***

***Fabrizio Masciotti***

***Dottore Commercialista e Revisore Contabile***

*Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma*

*Tel 06/41614250 fax 06/41614219*

*e-mail: info@studiomasciotti.it*

*sito web: www.studiomasciotti.it*

**Oggetto**

***Novità decorrenti dal 1° luglio 2018 (salvo proroghe) per gli acquisti di carburante:***

- ***Obbligo della fattura elettronica e***
- ***Modalità di pagamento tracciabili (non più acquisto di carburante in contanti)***

*Fabrizio Masciotti*

*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

Spettabile Cliente,

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato notevolmente la disciplina degli acquisti di carburante, con effetti a decorrere dal 1° luglio 2018.

Lo scopo delle nuove norme è quello di contrastare la tendenza da parte delle imprese e lavoratori autonomi a "gonfiare" i costi di acquisto di carburanti al fine di ridurre le imposte, ad esempio, sfruttando la mancata tracciabilità degli acquisti di carburante e manipolando i dati contenuti nella scheda carburante.

**Dal 01 Luglio 2018** (salvo proroghe):

- **gli acquisti di carburante** per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione **da parte di soggetti IVA dovranno essere documentati con la fattura elettronica,**
- **per poter procedere alla detrazione dell'IVA ed alla deduzione del costo sarà necessario effettuare i pagamenti esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili,**
- **è soppressa la scheda carburante** (le imprese di trasporto c/terzi già dal 2006 non potevano utilizzare la scheda carburante ma necessariamente la fattura).



**IMP.: Conseguenze della mancata osservanza di queste nuove norme da parte delle imprese e lavoratori autonomi: indeducibilità del costo del carburante e indetraibilità dell'Iva su tale acquisto.**

**Dal 01 Luglio 2018 (salvo proroghe) obbligo di documentare l'acquisto di carburanti per autotrazione esclusivamente con fattura elettronica**

**La fatturazione elettronica sarà obbligatoria:**

➤ **dal 1.7.2018** per le seguenti operazioni:

- **acquisti di carburante per autotrazione** effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;
- **cessioni di benzina / gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- **prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione;

➤ **dall'1.1.2019 per tutti gli operatori economici (imprese e lavoratori autonomi)**, ad eccezione dei contribuenti in regime agevolato (minimi e forfetari); sono escluse altresì le operazioni effettuate /ricevute verso / da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Il Consiglio UE, con la Decisione 16.4.2018, n. 2018/593, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea 19.4.2018, n. L 99/14 ha, tuttavia, autorizzato l'Italia all'introduzione della fattura elettronica nel periodo 1.7.2018 - 31.12.2021

**Le suddette date, quindi, potrebbero (ma non è scontato) essere suscettibili di proroghe. Il nuovo art. 22 comma 3 del Dpr 633/72 prevede che: "gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'IVA devono essere documentati con la fattura elettronica" :**





Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Dal 01 Luglio 2018, quindi, la fattura elettronica è necessaria ai fini della deducibilità della spesa e della detraibilità dell'Iva afferente l'acquisto del carburante (rimangono inalterate le percentuali di deducibilità dei costi e di detraibilità dell'iva afferenti i veicoli aziendali).

La fattura elettronica verrà inviata dal fornitore di carburante allo SDI dell'Agenzia delle Entrate e quest'ultima la trasmette all'acquirente del carburante attraverso una delle seguenti modalità scelte dal contribuente (c.d. "canali di recapito"):

- a) una casella Pec (che, in questa prima fase, potrebbe essere il canale più utilizzato per la ricezione delle fatture elettroniche, almeno fino a quando non verrà attivato il codice identificativo di cui si parlerà nel punto seguente),
- b) un canale web service o Ftp, utilizzando il "codice identificativo" di sette cifre; a regime, questa sarà, per ragioni di praticità, la modalità di ricezione delle fatture elettroniche più raccomandata in quanto rende più rapida la ricerca e la consultazione delle fatture elettroniche (fornendo questo codice al fornitore, infatti, la fattura arriverà telematicamente all'interno del Sistema di interscambio e potrà essere prelevata accedendovi direttamente); il nostro Studio suggerisce di utilizzare, a regime, il codice identificativo messo a disposizione dalla software house Zucchetti (da noi utilizzata): SUBM70N (nei prossimi mesi vi invieremo informative specifiche sulla fattura elettronica e sulle procedure di attivazione di questo canale di recapito delle fatture elettroniche).

Per l'acquisto di carburante da parte di privati (ossia da parte di persone fisiche non titolari di P.Iva) permane l'esonero di certificazione (ossia ai privati che acquistano carburante non va rilasciata fattura).

L'Agenzia, nella CM 8/2018, ha precisato che:

➤ l'obbligo della fattura elettronica dal 01/07/2018:

- riguarda le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

carburanti per motori per uso autotrazione,

- non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via; per le cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, l'obbligo della fattura elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019;
- gli elementi identificativi del veicolo a cui si riferisce l'acquisto di carburante (es. targa, modello, ecc.), ancorché facoltativi, è opportuno che vengano inseriti nella fattura elettronica per la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, e quindi al fine di dimostrare la "inerenza" della spesa e conseguentemente la sua deducibilità/detraibilità; l'indicazione della targa può essere fornita utilizzando il campo "Mezzo Trasporto" del file della fattura elettronica;
- qualora si effettuino in un impianto di distribuzione carburante, contestualmente o in momenti diversi, più acquisti documentati da un'unica fattura e solo alcuni di questi acquisti siano soggetti ai nuovi obblighi di documentazione elettronica, sarà comunque obbligatoria la fattura elettronica; ad esempio, se una ditta di trasporto merci c/terzi si rifornisce di benzina per il proprio veicolo aziendale presso l'impianto stradale di distribuzione Gasoline Srl e contestualmente vi fa eseguire qualche altra prestazione di servizi (di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.) ovvero acquista beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo (es. salviettine, bottiglie di acqua, ecc...), la fattura che documenta cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica;
- la cessione del carburante può essere documentata con fattura elettronica "differita" ossia è possibile emettere un'unica fattura, entro il 15 del mese successivo a quello di cessione, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi

soggetti, a condizione che all'atto della cessione di carburante sia consegnato all'acquirente un documento cartaceo o informatico riepilogativo della fornitura di carburante (in particolare, contenente l'indicazione della data, delle generalità del cedente / acquirente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti).

**Dal 01 Luglio 2018 obbligo di pagare il carburante con strumenti tracciabili**


Dal 01 luglio 2018, ai fini della deducibilità dei costi di acquisto del carburante e di detraibilità dell'Iva riferita agli stessi costi, **è obbligatorio anche utilizzare mezzi di pagamento tracciabili.**

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, ha precisato che sono idonei a provare l'avvenuta effettuazione dell'acquisto di carburante:

- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- pagamenti elettronici previsti all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
  - addebito diretto;
  - bonifico bancario o postale;
  - bollettino postale;
  - carte di debito (bancomat), di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Quindi, l'effetto di tale nuova norma sulle modalità di pagamento del carburante è quello di provocare **l'indeducibilità ai fini delle imposte dirette o l'indetraibilità ai fini dell'Iva delle spese per carburante sostenute in contanti.** In altre parole, le imprese e i lavoratori autonomi non dovranno più pagare in contanti il carburante per i propri veicoli se non intendono perdere il diritto alla deducibilità del costo e della detraibilità dell'Iva.

Rimangono inalterate le percentuali di deducibilità dei costi e di detraibilità dell'iva afferenti i veicoli aziendali.



L'Agenzia, nella CM 8/2018, ha precisato che:

- le suddette modalità di pagamento tracciabili debbono essere utilizzate anche nelle ipotesi in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione; questo è il caso del contratto di netting o ulteriori sistemi che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti. In base al contratto di "netting" il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche di carburante in favore del soggetto che utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera, dette anche "carte di credito carburante" (è sostanzialmente un

contratto di somministrazione di beni ex art. 1559 del Codice civile); a questo punto, l'Agencia delle Entrate puntualizza che l'obbligo di pagamento con tali modalità all'atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica.


Alla luce delle modifiche apportate all'articolo 22 del Dpr 633/72 che, come visto sopra, stabilisce l'obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante, una valida alternativa, al fine di semplificare il processo di acquisto di carburante è dato dalla stipula del *contratto di netting*.

- si ritengono validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.

Esempio: rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro; nel caso in cui il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente ed il relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità (nel rispetto degli ulteriori criteri previsti dal TUIR).

In estrema sintesi, **le novità decorrenti dal 2018 sugli acquisti di carburante possono essere così schematizzate:**





Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, si porgono cordiali saluti.

**Dott. Fabrizio Masciotti**